

TITOLOSESTO

Il SICURTÀ (Contratto)



I Contratti di Sicurtà sono ormai comuni, e reciprochi quasi frà tutte le Nazioni Commercianti, e sono tanto favorevoli, e diventano così necessarj, che senza il loro soccorso il Commercio per Mare non potria sostenerfi. Questi Contratti, con i quali gli Uomini mediante un premio prestabilito, si garantiscono di tutte le perdite, e danni, che possano derivare dalle fortuite strane combinazioni del Mare, a qualunque cosa s'estendessero, e per quanto diverse fossero le condizioni, dovranno aver sempre per base l'equità, e la Giustizia, e però avranno a formarsi, e ad eseguirsi sulla norma di quanto con i seguenti Articoli si stabilisce.

I

Due adunque faranno li Formulari a Stampa, su quali dovranno estendersi le Afficurazioni Marittime: Uno intitolato Polizza di Contratto d'Afficurazione sopra Corpo, Spazzi, e Corredi: E l'altro sopra Mercanzie. Nel primo non potranno esser annotate se non quelle relative appunto al Corpo, Spazzi, e Corredi de' Bastimenti; e nel secondo quelle unicamente riguardanti le Mercanzie.